

PROT. \_\_\_\_/17 DEL \_\_/\_\_/2017

**AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, CO. 2 LETT. A)  
DEL DLGS N. 50/2016 S.M.I.  
PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO  
FUNZIONALE DELLA SICUREZZA DEL TEATRO "ITALIA" DEL COMUNE DI PONTEBBA  
E DEL NUOVO TEATRO "MONSIGNOR LAVARONI"  
DELLA PARROCCHIA PIEVE SANTA MARIA NASCENTE PRESSO IL COMUNE DI  
ARTEGNA**

**ALLEGATO 4  
SCHEMA DI CONTRATTO**

**CIG Z201E3F7C1**

**PREMESSO CHE:**

1. L'ERT, su indicazione del Comune di Pontebba e della Parrocchia Pieve di Santa Maria Nascente di Artegna, rispettivamente proprietari del Teatro "Italia" e del Nuovo Teatro "Mons. Lavaroni", ha rilevato la necessità di affidare la fornitura di beni e servizi per il miglioramento funzionale della sicurezza in tali Teatri appartenenti al proprio Circuito e oggetto del presente contratto, per il periodo compreso tra l'1 maggio e il 30 giugno 2017 e per un valore massimo spendibile pari a Euro 39.800,00 (*trentanovemilaottocento/00 euro*);
2. Con lettera prot. 4 del 06.04.2017 e lettera prot. 3 del 03.04.2017, l'ERT ha acquisito autorizzazione rispettivamente da parte del Comune di Pontebba e della Parrocchia Pieve di S. Maria Nascente per la realizzazione degli interventi di miglioramento funzionale della sicurezza nei rispettivi teatri, Teatro "Italia" e Nuovo Teatro "Mons. Lavaroni";
3. con decisione a contrarre prot. 16/17/UT/DC del 12/04/2017 sono stati approvati gli atti relativi allo svolgimento dell'indagine esplorativa ai fini dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 2016, comprensivi del presente schema di contratto, a cui è stato assegnato il codice CIG Z201E3F7C1;
4. a seguito dello svolgimento di suddetta indagine esplorativa è risultata aggiudicataria l'impresa \_\_\_\_\_, così come evidenziato dal Verbale di esame delle offerte del giorno \_\_\_\_\_;
5. l'Impresa ha costituito la cauzione definitiva secondo le norme vigenti;
6. a seguito sono stati esperiti con esito positivo tutti i controlli sui requisiti morali, professionali e di capacità tecnico - economica sull'impresa aggiudicataria per procedere alla stipula del presente contratto;

Pertanto si rende ora necessario procedere alla stipula del relativo Contratto di appalto

**TRA**

**ERT - Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia** (*di seguito*, denominato anche ERT), nella persona del Direttore Renato Manzoni, avente ufficio per ragioni di carica in Via Marco Volpe 33100 Udine, P. IVA 01007480302

**E**

1. L'impresa \_\_\_\_\_ (di seguito anche semplicemente impresa), in persona del legale rappresentante pro tempore \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_ C.F./P.IVA \_\_\_\_\_.

**Si precisa che il presente accordo costituisce contratto a favore di terzo ai sensi degli artt. 1411 e ss. del Codice Civile, in quanto le Parti convengono che i**

**servizi di miglioramento della sicurezza offerti dall'impresa saranno resi in favore del Comune di Pontebba e della Parrocchia Pieve di S. Maria Nascente ed espletati all'interno del Teatro "Italia" sito in (33016) Pontebba (UD), in via Grillo, 3 e del Nuovo Teatro "Mons. Lavaroni" sito in (33011) Artegna, piazza Marnico, 20 di loro proprietà e aderenti al Circuito ERT.**

Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue

## **CAPO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Articolo 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI**

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Contratto, avuto riguardo anche alle autodichiarazioni rilasciate in sede di offerta per la procedura di affidamento diretto anzidetta, sottoscritte dall'impresa, sono fonte delle obbligazioni oggetto del presente Contratto.

#### **Articolo 2 - DEFINIZIONI**

Nel presente Contratto e in tutti gli altri atti indicati all'art. 1, alle seguenti espressioni vengono attribuiti i seguenti significati:

- a) **COMMITTENTE**: ERT – Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia con sede in Via Marco Volpe 1333100 Udine,
- b) **IMPRESA**: la persona fisica o giuridica che si impegna all'esecuzione dei servizi e prestazioni descritte nel presente Contratto;
- c) **COMUNE**: ente pubblico proprietario del Teatro aderente al circuito ERT, beneficiario dei servizi offerti dall'impresa;
- d) **PARROCCHIA**: proprietario non pubblico del Teatro aderente al circuito ERT, beneficiario dei servizi offerti dall'impresa;
- e) **CONTRATTO**: l'accordo tra il Committente e l'impresa (*di seguito congiuntamente anche: Parti*) per l'esecuzione dei servizi e prestazioni in favore del Comune di Pontebba e della Parrocchia Pieve di S. Maria Nascente, proprietari dei Teatri aderenti al Circuito ERT, concluso ai sensi ed in conformità a quanto disposto dagli artt. 1411 e ss. del Codice Civile;
- f) **TEATRO**: teatro di proprietà del Comune e/o della Parrocchia ove saranno espletati i servizi offerti dall'impresa.

#### **Articolo 3 - NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE**

Il presente Contratto è regolato:

- a) dalle clausole del presente atto, nonché dagli atti e documenti in esso richiamati, in particolare tutti gli atti di gara, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'impresa relativamente alle attività e prestazioni

contrattuali; in particolare, per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Contratto, valgono le condizioni e prescrizioni tutte contenute e/o richiamate nel presente documento e nei documenti e atti della procedura di affidamento diretto più sopra richiamata;

- b) dai regolamenti e dalle deliberazioni del Committente, di cui l'impresa dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente nominati o allegati, fanno parte del presente atto;
- c) dagli artt. 1411 e ss. del Codice Civile in materia di contratto a favore di terzo;
- d) dal D.Lgs. n. 50/2016 in quanto compatibili e comunque non derogate dal presente atto ai sensi dell'art. 206 dello stesso D.Lgs. 50/2016;
- e) dal D.P.R. n. 207/2010 nei limiti di quanto non abrogato dal D.lgs. n. 50/2016;
- f) dalle normative fiscali regolanti la materia;
- g) dalle normative internazionali, comunitarie applicabili al servizio in oggetto;
- h) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

#### **Articolo 4 – DOMICILIO DELLE PARTI**

Non saranno opponibili al Committente eventuali variazioni ai dati indicati in premessa che non siano stati comunicati per iscritto per lettera raccomandata A/R al domicilio del Committente medesimo.

Le comunicazioni del Committente si intendono ricevute e conosciute dall'impresa dalla data di ricezione del documento stesso inviato per lettera raccomandata A/R indirizzato al domicilio dell'impresa medesima.

Il Committente può stabilire che ogni comunicazione e/o scambio di informazioni tra le Parti inerenti l'esecuzione del Contratto possano aver luogo anche tramite modalità differenti, sempre nel rispetto della disciplina vigente e con modalità idonee a garantire, in ogni caso, l'integrità dei dati trasmessi, nonché, ove necessario, la loro riservatezza e/o segretezza.

#### **Articolo 5 – OGGETTO DEL CONTRATTO**

Il presente Contratto definisce la disciplina normativa relativa all'affidamento da parte di ERT dei servizi di miglioramento funzionale della sicurezza nel Teatro "Italia" di proprietà del Comune di Pontebba e del Nuovo Teatro "Mons. Lavaroni" di proprietà della Parrocchia Pieve di S. Maria Nascente appartenenti al proprio Circuito, meglio individuati nelle Relazioni Tecniche e Tavole Grafiche Esecutive, all'impresa, ai sensi degli artt. 1411 e ss. del Codice Civile alle condizioni e con i requisiti di qualità previsti nel presente Contratto e secondo le specifiche contenute nelle Relazioni Tecniche e Tavole Grafiche Esecutive **(ALLEGATI DA 3A A 3D)**, da considerarsi parte integrante del presente accordo.

### **Articolo 6 – EFFETTI DELLA STIPULA**

In conformità a quanto previsto dall'art. 1411. co, 2, c.c., il Comune e la Parrocchia (terzi), acquistano il diritto alla prestazione da parte dell'impresa, sin dal momento della stipula del presente contratto.

Con dichiarazioni pervenute all'ERT con prot. 3 e 4 rispettivamente del 03.04.2017 e 06.04.2017, la Parrocchia Pieve di S. Maria Nascente e il Comune di Pontebba hanno già manifestato nei confronti di ERT la volontà di accettare le prestazioni rese in proprio favore dall'impresa e da espletarsi all'interno del Teatro "Italia" e del Nuovo Teatro "Mons. Lavaroni", di loro proprietà.

In ogni caso, le medesime prestazioni si intenderanno ulteriormente accettate da parte del Comune e della Parrocchia su indicate, per *facta concludentia* nel momento stesso in cui l'impresa effettuerà il primo accesso all'interno dei suddetti Teatri.

### **Articolo 7 – OBBLIGHI DELL'IMPRESA**

Gli obblighi dell'impresa aggiudicataria, oltre a quanto previsto dall'art. 5 sono di:

1. assumersi ogni responsabilità per il buon andamento dei servizi appaltati e porre in essere gli adempimenti necessari a che gli stessi siano eseguiti a regola d'arte. L'interlocutore nominato dall'impresa per i servizi di miglioramento funzionale della sicurezza è \_\_\_\_\_;
2. rispettare tutte le disposizioni di legge e di regolamento vigenti applicabili al Contratto e allo svolgimento del Servizio;
3. ottenere e mantenere valide ed efficaci tutte le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento del Servizio e rispettare tutte le formalità amministrative utili al suo svolgimento, nonché provvedere a tutti gli adempimenti previsti dalla legge con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto e avuto riguardo al personale impiegato;
4. concordare con il Referente dell'ERT di cui all'art. 30 del presente contratto, le modalità e le tempistiche degli interventi da effettuare; il Comune e l'altro soggetto beneficiario proprietari dei Teatri ed i Teatri stessi non devono considerarsi, in alcun caso, referenti per l'impresa in relazione allo svolgimento delle attività di cui al presente contratto;
5. svolgere con propri mezzi e con gestione a proprio rischio, tutte le attività necessarie a compiere il servizio richiesto, esonerando l'ERT, il Comune e la Parrocchia in qualità di proprietari dei Teatri, da qualsivoglia responsabilità relativa a danni cagionati alle proprie attrezzature e/o ai propri operatori in occasione degli interventi effettuati presso i Teatri;
6. porre in essere tutti gli accorgimenti tecnici e di sicurezza necessari ad impedire il verificarsi di danni a cose, persone e locali all'interno dei quali i servizi sono espletati;

7. assumersi integralmente l'onere di risarcire/ripristinare eventuali danni cagionati a cose e/o persone e all'immobile, durante l'espletamento dei servizi;
8. assumersi integralmente i costi di imprevisti e difficoltà riscontrati nell'esecuzione delle prestazioni previste dal presente Contratto, in deroga a quanto previsto dall'art. 1664 c.c.;
9. esonerare ERT da qualsivoglia eventuale controversia dovesse insorgere tra i propri operatori e i responsabili e/o addetti ai lavori dei Teatri e/o qualsiasi rappresentante o dipendente del Comune e/o della Parrocchia.

### **Articolo 8 – ONERI DELL'IMPRESA**

In considerazione degli obblighi assunti da \_\_\_\_\_ riportati nel precedente articolo, l'impresa si impegna in particolare a:

1. dare indicazioni ai propri operatori in merito alla gestione degli interventi all'interno dei Teatri in cui l'impresa è chiamata ad operare;
2. assumersi integralmente ogni onere presente o futuro in ordine al pagamento di imposte, diritti, tasse o tributi stabiliti dallo Stato e dagli altri Enti Locali, relativi ad ogni aspetto inerente la gestione del servizio;
3. curare e garantire la formazione del personale impiegato nello svolgimento dei Servizi, con particolare attenzione alla formazione generale e specifica sui sistemi connessi ai piani d'emergenza, al lavoro in quota, con uso attrezzatura portatile (per esempio scale portatili, trabattelli) e fissa (lavori sulla graticcia, ballatoi e passerelle), sull'uso, se previsto, di attrezzature di cui all'Accordo Stato regioni del 22 febbraio 2012, sulle misure di primo soccorso e lotta antincendio, con i relativi aggiornamenti eventualmente necessari ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 81/2008;
4. Per tutta la durata del Contratto, smaltire gli eventuali rifiuti prodotti nello svolgimento dei Servizi nel rispetto delle leggi vigenti in materia, impegnandosi altresì a manlevare e tenere indenne il Comune e l'altro soggetto beneficiario proprietari – nel modo più ampio e completo e anche dopo la scadenza del presente Contratto – da ogni e qualsiasi pretesa, domanda, ragione e/o azione (anche risarcitoria) avanzata in relazione all'inadempimento di tale obbligo.

### **Articolo 9 – COORDINAMENTO ED ESECUZIONE DEI SERVIZI**

L'impresa presterà i propri servizi, in seguito a richiesta formulata da ERT, secondo le modalità e le tempistiche indicate nelle Relazioni Tecniche e Tavole Grafiche Esecutive **(ALLEGATI DA 3A A 3D)**.

Ai fini dell'esecuzione del presente contratto, l'impresa si obbliga a:

1. Nominare una persona che abbia il ruolo di Coordinatore Generale e Responsabile del servizio, che sarà unico referente per ogni esigenza e/o richiesta di ERT;

2. Rivolgersi, per ogni esigenza, disfunzione e/o anomalia riscontrata, unicamente al Referente designato da ERT. Il Comune e l'altro soggetto beneficiario sono, in ogni caso, esonerati da qualsivoglia compito di gestione, organizzazione e coordinamento delle attività svolte dall'impresa all'interno dei Teatri.

L'impresa riconosce che il corrispettivo previsto dal presente Contratto è remunerativo di tutte le attività indicate in questo articolo, per le quali non sarà corrisposto alcun ulteriore compenso.

E' ammessa la sospensione dei lavori nei casi di forza maggiore o altre circostanze speciali che ne impediscono l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte, compresa la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera.

La sospensione dei servizi permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione.

#### **Articolo 10 - PRESCRIZIONI E VERIFICHE DELL'APPALTATORE**

In qualsiasi momento, l'attività dell'impresa può essere oggetto di controllo da parte di ERT per tramite del referente designato ai sensi dell'art. 30 del presente contratto, al fine di impartire prescrizioni all'impresa stessa e di verificare le modalità di svolgimento dei servizi. Le verifiche sono volte ad accertare che le prestazioni eseguite siano conformi a quanto previsto nelle Relazioni Tecniche e Tavole Grafiche Esecutive (**ALLEGATI DA 3A A 3D**).

In caso di mancata conformità o di mancata osservanza delle prescrizioni, l'ERT provvederà a effettuare le necessarie contestazioni affidando all'Impresa un termine di giorni 5 (cinque) per provvedere alla regolarizzazione o produrre proprie giustificazioni scritte. Il mancato rispetto del predetto termine comporterà l'applicazione delle penali indicate all'art. 20 del presente Contratto.

#### **Articolo 11 - PERIODO DI ESECUZIONE**

Il presente contratto sarà eseguito nel periodo compreso tra l'1 maggio e il 30 giugno 2017, secondo quanto sarà concordato con i proprietari dei Teatri oggetto della prestazione.

#### **Articolo 12 - CORRISPETTIVI**

L'impresa si impegna a prestare i servizi agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel presente contratto fino a concorrenza dell'importo massimo spendibile.

I corrispettivi dovuti a \_\_\_\_\_ da ERT per l'affidamento dei servizi oggetto del presente contratto saranno calcolati applicando i prezzi offerti da \_\_\_\_\_ in sede di procedura per l'affidamento dei servizi di miglioramento funzionale della sicurezza di cui in premessa, nel rispetto delle modalità e delle informazioni riportate nel presente atto.

I corrispettivi di seguito riportati sono stati determinati a proprio rischio da \_\_\_\_\_ in base ai propri calcoli, alle proprie indagini ed alle proprie stime, individuando i costi della sicurezza aziendali di cui all'art. 95, co. 10 dlgs. n. 50 del 2016 e considerando i costi per la sicurezza per la misure di riduzione e di eliminazione dei rischi interferenziali di cui all'art. 26 del dlgs. n. 81 del 2008, così come individuati nel DUVRI (ALLEGATO 5 - DUVRI), che non sono soggetti a ribasso.

In particolare rispetto all'affidamento dei servizi di miglioramento funzionale dei servizi di sicurezza, i corrispettivi unitari per le singole attività svolte dall'impresa sono così determinati:

DESCRIZIONE	IMPORTO EURO (IVA ESCLUSA) DEI BENI E DEI SERVIZI	COSTI DI SICUREZZA AZIENDALI DI CUI ALL'ART. 95, CO. 10 DLGS N. 50 DEL 2016	COSTI PER LE MISURE DI RIDUZIONE ED ELIMINAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI DI CUI ALL'ART. 26 DLGS N. 81 DEL 2008
	€ _____	€ _____	€ 150,00

### Articolo 13 – ACCONTO E PAGAMENTO

Il pagamento per i beni e servizi erogati dall'impresa sarà effettuato ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2002 e s.m.i., ovvero entro 30 giorni dall'invio della fattura, da ERT previo riscontro delle prestazioni effettuate dall'impresa e espletati i controlli e le verifiche sui requisiti morali previsti per legge dall'Ufficio amministrativo.

E' prevista la possibilità di erogare un acconto pari al 10% dell'importo dell'affidamento, previa costituzione della cauzione definitiva da parte dell'impresa ai sensi dell'art. 19 del presente contratto e trascorsi 15 giorni dall'esecuzione della prima delle prestazioni oggetto del contratto.

Non sono dovuti gli interessi in mora da parte di ERT nel caso di ritardati pagamenti, qualora ciò dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo (ad esempio richiesta del DURC).

L'importo di ciascuna fattura (compreso l'acconto) sarà corrisposto sul seguente conto corrente dedicato:

**BANCA** \_\_\_\_\_

**IBAN** \_\_\_\_\_

Per effetto di quanto disposto dall'art. 25 del D.L. 24 aprile 2014 n.66 (L. 23 giugno 2014, n.89), l'ERT FVG, in qualità di Organismo di diritto pubblico incluso nell'elenco ISTAT delle Amministrazioni Pubbliche potrà ricevere **ESCLUSIVAMENTE FATTURE**



IN FORMATO ELETTRONICO (formato XML fatturaPA). Ai fini dell'emissione di tali fatture, si trasmette ai sensi dell'art. 3 comma 4 dell'Allegato D del richiamato DM 55/2013 il Codice Ufficio da indicare obbligatoriamente nei documenti, insieme al CIG:

CODICE UNIVOCO UFFICIO	UFG5L8
------------------------	--------

In ogni caso, ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente Contratto, con l'indicazione espressa del **CIG Z201E3F7C1** cui si riferisce.

L'impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, l'impresa non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'impresa può sospendere il servizio e/o le prestazioni indicate nel presente Contratto.

#### **Articolo 14 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

\_\_\_\_\_ si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta del presente Contratto.

Il conto corrente di cui all'articolo 13 è dedicato, anche in via non esclusiva, secondo quanto previsto all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.

\_\_\_\_\_ si obbliga a comunicare ad ERT le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m.

Qualora le transazioni inerenti il presente Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.

#### **Articolo 15 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO**

L'impresa si obbliga ad ottemperare a tutti gli adempimenti verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari, nazionali, comunitarie e internazionali, vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

L'impresa si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'impresa si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi, anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'impresa anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.

L'impresa si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del presente Contratto.

Nell'ipotesi di inadempimento anche di una soltanto delle prescrizioni di cui ai precedenti commi del presente articolo, ERT può procedere alla risoluzione del Contratto e agire per il risarcimento degli eventuali danni subiti.

L'impresa si impegna a sollevare ERT - anche successivamente alla scadenza del presente contratto - da ogni pretesa, domanda, ragione e/ o azione, anche di natura risarcitoria, eventualmente avanzata nei suoi confronti dal personale impiegato dall'impresa, nonché da parte dell'INAIL, INPS e del Ministero del Lavoro e/o dei suoi servizi ispettivi, a qualunque titoli, nel caso di inadempimento da parte dell'impresa degli oneri previsti dalla legge.

L'impresa si impegna a munire tutti i propri dipendenti di tesserino di riconoscimento corredato di fotografia del lavoratore, generalità dello stesso e indicazione del datore di lavoro ex art. 26, comma 8 del D.Lgs. 81/08.

Sono a carico dell'impresa gli oneri riguardanti l'acquisto degli strumenti antinfortunistici e la predisposizione delle misure di sicurezza e di igiene del lavoro che specificatamente si renderanno necessarie in relazione alla particolarità delle prestazioni fornite. In particolare l'impresa dichiara di essere perfettamente informata sulla normativa vigente in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e si impegna ad adottare tutti i provvedimenti previsti dalle norme vigenti e/o registrati nella valutazione del rischio ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

#### **Articolo 16 -DUVRI EX ART. 26 D.LGS. 81/2008**

Con riferimento a quanto riportato nel precedente articolo, l'impresa si obbliga in particolare ad ottemperare a tutti gli obblighi di sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. n. 81 del 2008 s.m.i.

L'ERT e i soggetti proprietari del Teatro si intendono sollevati da ogni responsabilità a riguardo.

L'impresa, altresì, è tenuta a redigere di concerto con ERT, e previo sopralluogo congiunto, il verbale di consegna dell'area di lavoro (**ALLEGATO b) del DUVRI**) dove sono confermati gli interventi necessari alla rimozione dei rischi da interferenze già individuati da ERT in base all'art. 26 co. 3 ter D.Lgs. n. 81 del 2008 s.m.i. e riportati nel DUVRI (**ALLEGATO 5 - DUVRI**).

L' impresa \_\_\_\_\_ è tenuta:

1. ad impartire al proprio personale impiegato nel servizio, un'adeguata informazione e formazione, anche in relazione ai rischi relativi al lavoro svolto presso le sedi oggetto del presente appalto, nonché sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale;
2. a dotare detto personale di dispositivi di protezione individuali e collettivi atti a garantire la massima sicurezza in relazione al tipo di attività svolta;
3. ad adottare tutti i procedimenti e le cautele al fine di garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi;
4. a comunicare, prima dell'inizio dell'esecuzione del servizio, i nominativi del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, dei dipendenti o di coordinatore delle attività lavorative svolte nei locali oggetto del servizio.

Il responsabile della sicurezza per la \_\_\_\_\_ è il sig. \_\_\_\_\_.

#### **Articolo 17 – RESPONSABILITA' VERSO I TERZI**

L'impresa manleva l'ERT e i Teatri da qualsivoglia danno che possa in qualunque momento derivare alle persone e alle cose o essere cagionato a terzi o a cose appartenente a terzi, per causa dell'opera del suo personale.

L'impresa è, inoltre, responsabile per gli infortuni subiti dal personale addetto al Servizio.

Qualora durante lo svolgimento del Servizio dovessero verificarsi danni alle strutture edili e/o agli apparati impiantistici dei luoghi in cui il servizio è prestato, l'impresa ha l'obbligo di ripristinare a proprie spese le parti danneggiate.

#### **Articolo 18 – COPERTURE ASSICURATIVE**

L'appaltatore, all'atto di sottoscrizione del presente contratto, presenta le seguenti polizze assicurative:

- a) Polizza assicurativa che copra i danni subiti dai Teatri a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e/ o opere, verificatesi nel corso dello svolgimento del servizio
- b) Polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi con massimale pari a Euro \_\_\_\_\_
- c) Polizza assicurativa a copertura dei rischi di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, con massimale pari a Euro \_\_\_\_\_

Le Parti convengono che eventuali danni che, per qualsiasi motivo, non fossero coperti dalla polizza assicurativa, resteranno ad esclusivo carico dell'impresa.

#### **Articolo 19 – CAUZIONE DEFINITIVA**

A garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, l'impresa costituisce la cauzione dell'importo di € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/00 euro), pari al 10% del valore del Contratto, mediante \_\_\_\_\_.

La cauzione definitiva deve essere vincolata per tutta la durata del contratto; in caso di risoluzione del contratto la stessa verrà trattenuta da ERT.

La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell'impresa, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione del contratto.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'impresa, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che ERT, fermo restando quanto previsto nel successivo articolo "Penali", ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione delle prestazioni.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'impresa deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte del Committente.

#### **Articolo 20 - PENALI**

Qualora durante lo svolgimento del servizio si verificassero inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali o rilievi per negligenza nell'espletamento del servizio, ERT, previa contestazione a mezzo PEC o raccomandata A.R., potrà diffidare l'impresa all'esatta esecuzione del servizio. L'impresa dovrà produrre, entro e non oltre 5 giorni lavorativi, successivi alla suddetta contestazione le proprie giustificazioni scritte. Ove le suddette giustificazioni non pervengano ovvero ERT non le ritenga condivisibili si potrà procedere ad applicare le penali come di seguito riportato.

- a) Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori, salvo accordi con ERT e i proprietari dei Teatri, è applicata una penale compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo;
- b) La medesima penale può trovare applicazione anche nell'ipotesi di ritardo nell'inizio dei lavori e di ritardo nella ripresa dei lavori seguenti ad un verbale di sospensione.

L'applicazione delle penali non esclude peraltro qualsiasi altra azione legale che ERT intenda eventualmente intraprendere fino ad arrivare alla risoluzione del contratto per gravissime inadempienze o irregolarità.

I danni arrecati dall'impresa alla proprietà di ERT verranno contestati per iscritto a mezzo raccomandata A.R. Qualora ERT non accogliesse le giustificazioni addotte dall'impresa ovvero l'impresa stessa non provvedesse al ripristino del bene, nei termini fissati, vi provvederà ERT addebitando le spese all'impresa.

L'importo derivante dall'applicazione di penalità, sanzioni e dalle spese sostenute in danno verrà detratto dai pagamenti dovuti all'impresa o da eventuali crediti vantati dalla stessa, nonché sul deposito cauzionale.

#### **Articolo 21 – PRODOTTI DIFETTOSI E/O INIDONEI**

Nel caso vengano installati prodotti difettosi e/o insufficienti, non idonei ovvero incompleti, ERT non procederà al pagamento del successivo acconto in scadenza e contesterà l'inadempimento dell'impresa ai fini della risoluzione del contratto di cui all'art. 23 del presente contratto.

#### **Articolo 22 – VARIANTI**

ERT può apportare variazioni al presente Contratto nei seguenti casi:

- a) Per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari, o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
- b) Per cause imprevedute ed imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore

L'impresa è obbligata ad assoggettarsi alle variazioni alle stesse condizioni previste dal Contratto ai paragrafi che precedono.

In ogni caso l'impresa ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune da ERT, nella figura del Responsabile del procedimento, e che il Referente dell'Esecuzione del Contratto abbia individuato, a condizione che queste non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del Contratto.

#### **Articolo 23 – RISOLUZIONE**

A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di cui all'art. 1456, il Committente può risolvere il presente Contratto in base all'art. 108 del Dlgs. n. 50 del 2016.

Il Committente può risolvere il presente Contratto anche in tutte le seguenti ipotesi:

1. reiterati e aggravati inadempimenti imputabili all'impresa, comprovati da almeno 2 (due) documenti di contestazione ufficiale, rispetto alle prestazioni oggetto del presente contratto, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nello stesso Contratto, negli atti e documenti in essi richiamati;
2. qualora sia stato depositato contro l'impresa un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che

proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'impresa;

3. qualora l'impresa perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti nella procedura attraverso la quale è stata scelta l'impresa medesima;
4. violazione delle regole sulle transazioni in materia di appalti richieste per legge e in base al precedente articolo *"Tracciabilità dei flussi finanziari"*;
5. impiego di personale non in regola con gli obblighi previdenziali, assicurativi, retributivi e di ogni altro genere e natura così come stabilito al precedente articolo *"Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro"*;
6. violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
7. in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'impresa negativo per due volte consecutive, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 8, del D.P.R. 207/2010.
8. in caso di frode, grave negligente e mancata reintegrazione della cauzione;

Il Committente comunica la volontà o la necessità di risolvere il presente Contratto all'Impresa con raccomandata A/R o via pec.

L'Impresa, in caso di risoluzione del presente Contratto, si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per evitare che possano verificarsi ulteriori e maggiori inconvenienti, oneri e/o danni al Committente.

Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del presente Contratto saranno oggetto di segnalazione all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate a \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 80 comma 5 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016.

#### **Articolo 24 – CONDIZIONE RISOLUTIVA ESPRESSA**

Le Parti convengono che, nell'ipotesi in cui il Comune e/o la Parrocchia manifesti prima o durante l'esecuzione del contratto il proprio rifiuto alle prestazioni offerte dall'impresa con riguardo al rispettivo Teatro di proprietà, il presente contratto si intende integralmente risolto o parzialmente risolto nella parte che riguarda gli obblighi di intervento dell'impresa a favore del Teatro per il quale sia stata rifiutata la prestazione.

Nel caso in cui il rifiuto intervenga nel corso delle prestazioni, ERT si impegna al pagamento dei lavori sino a quel momento svolti ed opportunamente documentati dall'impresa.

### **Articolo 25 - RECESSO**

Il Committente ha diritto, in ipotesi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal presente Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'impresa con lettera raccomandata A/R.

Costituisce caso di giusta causa di recesso, a livello esemplificativo e non esclusivo, la perdita dei finanziamenti pubblici da parte di ERT.

Dalla data di efficacia del recesso, l'impresa deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun inconveniente, onere o danno al Committente.

In caso di recesso del Committente, l'impresa ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte e previa accettazione espressa dello stesso Committente, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 Cod. Civ.

### **Articolo 26 - PRIVACY**

Ai sensi dell'art. 13, del DLgs. n. 196/2003 e s.m.i., i dati forniti dall'impresa al Committente sono raccolti e trattati esclusivamente per la stipula e gestione del presente Contratto.

Il conferimento di tali dati ha natura obbligatoria, connessa all'adempimento di obblighi di legge, regolamenti e normative comunitarie in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Il trattamento dei dati avverrà con l'ausilio di supporti cartacei, informatici e telematici, secondo i principi indicati all'art. 11, comma 1, del citato DLgs. n. 196/2003.

I dati forniti saranno comunicati ad altre strutture interne ad ERT, per le attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è ERT.

Responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore di ERT, il dott. Renato Manzoni. In relazione al trattamento dei dati raccolti, il soggetto interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 7, 8, 9 e 10, del suddetto DLgs. n. 196 del 2003.

### **Articolo 27 - CESSIONE DI CREDITO E DI CONTRATTO**

Per quanto attiene alla cessione dei crediti conseguenti all'affidamento del servizio, saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 106 co.13 del D.Lgs n. 50/2016, nel senso che il presente contratto non autorizza previamente la cessione del credito.

La cessione del contratto è vietata.



### **Articolo 28 – ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI**

Sono a carico dell'impresa tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla fornitura ed agli ordini di consegna ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, copie esecutive, ecc. ad eccezione di quelli che fanno carico all'ERT per legge.

L'impresa dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72.

### **Articolo 29 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

Per ogni contestazione o controversia che dovesse insorgere tra le parti in merito all'interpretazione e/o applicazione del presente Contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Udine.

### **Articolo 30 – REFERENTE DELL'ESECUZIONE**

Con la stipula del presente Contratto l'ERT, nomina il Sig. Giovanni Cozzi in qualità di Referente dell'esecuzione, attribuendo allo stesso tutte le funzioni previste dalla vigente normativa.

### **Articolo 31 – ALLEGATI**

Si intendono quali allegati, nonché parti integranti ed efficaci del presente contratto, anche se non materialmente collazionati al presente accordo, ma conservati presso la stazione appaltante della gara indetta i seguenti documenti:

- preventivo economico;
- \_\_\_\_\_

Si allega, inoltre, al presente contratto la cauzione definitiva sotto forma di \_\_\_\_\_.

Letto approvato e sottoscritto, Lì \_\_\_\_\_

**Impresa**  
*(Il legale rappresentante)*

\_\_\_\_\_

**ERT FVG**

*Il direttore (dott. Renato Manzoni)*

\_\_\_\_\_



Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di Legale rappresentante di \_\_\_\_\_, dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati nel presente contratto e di accettare incondizionatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, tutte le norme, patti e condizioni previsti negli articoli di seguito indicati e contenuti nel presente atto nelle disposizioni del Codice Civile e delle Leggi vigenti in materia se ed in quanto compatibili:

Articolo 3 Norme regolatrici e disciplina applicabile

Articolo 5 Oggetto del contratto

Articolo 7 Obblighi dell'impresa

Articolo 11 Periodo di Esecuzione

Articolo 12 Corrispettivi

Articolo 13 Pagamenti

Articolo 14 Tracciabilità dei flussi finanziari

Articolo 15 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Articolo 16 Obblighi in materia di sicurezza

Articolo 17 Responsabilità verso terzi

Articolo 19 Cauzione definitiva

Articolo 20 Penali

Articolo 21 Prodotti difettosi e/o inidonei

Articolo 22 Varianti

Articolo 23 Risoluzione

Articolo 24 Condizione Risolutiva Espressa

Articolo 27 Cessione di credito e di contratto

Articolo 29 Controversie e Foro competente

Letto e approvato  
Si sottoscrive per accettazione

\_\_\_\_\_